



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA  
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n.1021 / Anno 2017

Prot. n.150666

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”*;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, n. 382 *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”*;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l’articolo 6 *“Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”* ed in particolare i commi 7, 8 e 14;

PRESO ATTO della delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132 relativa ai *“Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”*;

ATTESA la necessità di apportare integrazioni e modifiche al testo del Regolamento citato su alcuni aspetti specifici quali la disciplina delle presenze ai Consigli di Dipartimento e la composizione della Commissione giudicatrice per l’attribuzione degli scatti triennali;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 settembre 2017, ha approvato le modifiche e integrazioni proposte agli articoli 9, 11, 14, 15 e 16 del Regolamento in questione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 7 ottobre 2017,

## DECRETA

1) la riformulazione degli articoli 9, 11, 14, 15 e 16 del *“Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze”*, modificati e integrati per le motivazioni espresse in premessa, così come nel seguito riportati.

### **Articolo 9**

#### **Criteri di verifica dei risultati delle attività**

1. Per la verifica dei risultati delle attività dei professori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

*omissis*

b.2 soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

l. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all’abilitazione al ruolo di I fascia per i professori ordinari, e possesso dei requisiti relativi agli indicatori per



essere ammessi all'abilitazione al ruolo di seconda fascia per i professori associati;  
*omissis*

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, ad aspettativa di cui all'art. 13 del DPR 382/1980 e all'art. 7 della legge 240/2010 o giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

*omissis*

2. Per la verifica dei risultati delle attività dei Ricercatori a tempo indeterminato sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

*omissis*

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, ad aspettativa di cui all'art. 13 del DPR 382/1980 e all'art. 7 della legge 240/2010 o giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

*omissis*

#### **Articolo 11**

##### **Effetti applicativi**

*omissis*

#### **Articolo 14**

##### **Commissione di valutazione**

1. La Commissione di valutazione, composta da tre membri scelti tra i professori ordinari e associati e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno un ordinario, non compresi nell'elenco degli aventi diritto nel periodo del mandato, è designata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e resta in carica per un anno, non rinnovabile, decorrente dalla data del decreto di nomina.

*omissis*

#### **Articolo 15**

##### **Criteri di valutazione**

1. La Commissione, preso atto delle valutazioni annuali effettuate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 2 dell'art 10 del presente regolamento, valuta le istanze pervenute sulla base dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali, svolte nel triennio precedente secondo i seguenti criteri:

*omissis*

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, ad aspettativa di cui all'art. 13 del DPR



382/1980 e all'art. 7 della legge 240/2010 o giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

*omissis*

#### **Articolo 16**

##### **Norma transitoria**

*omissis*

3. Limitatamente ai primi tre anni, in relazione all'accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio ovvero, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.

*omissis*

2) di approvare, di conseguenza, il nuovo testo del "Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze", allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 18 ottobre 2017

F.to Il Rettore  
Prof. Luigi Dei

# **Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze.**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la procedura per l'attribuzione degli scatti triennali, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232.
3. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, nel Capo I si riporta nel presente Regolamento la disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze.

## **CAPO I**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA**

## **Articolo 2**

### **Attività didattica dei professori**

1. I professori di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
2. I professori di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
3. Nell'ambito dell'impegno orario previsto dalla legge e nel quadro della programmazione didattica annuale dei Dipartimenti, i professori a tempo pieno svolgono un numero minimo di ore compreso fra 96 e 120 in attività di didattica frontale di diversa tipologia: lezioni in aula, seminari, esercitazioni, attività didattiche ulteriori presso corsi di studio, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. Tale impegno non può ordinariamente oltrepassare le 180 ore di attività didattica frontale.
4. I professori a tempo definito svolgono un numero minimo di ore compreso fra 64 e 80 in attività didattica frontale secondo le tipologie e nelle sedi sopra indicate.
5. Resta comunque fermo che il docente svolge almeno i due terzi della propria attività didattica frontale nei corsi di primo e di secondo livello. In considerazione di accertate esigenze didattiche e di qualità il docente assicura una parte del proprio impegno didattico nei corsi di studio di primo livello. Per i docenti di discipline cliniche, con delibera adottata dal Senato Accademico su proposta motivata del Consiglio della Scuola della Salute Umana, si possono computare nei due terzi anche le attività di cui al precedente comma 3.
6. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 230/2005 per coloro che abbiano optato per il relativo regime giuridico.

## **Articolo 3**

### **Attività didattica dei ricercatori a tempo indeterminato**

1. I ricercatori a tempo indeterminato e pieno riservano annualmente non meno di 250 ore e fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli

studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

2. I ricercatori a tempo indeterminato e definito riservano annualmente non meno di 150 ore e fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

#### **Articolo 4**

##### **Attività didattica dei ricercatori a tempo determinato**

1. L'attività didattica dei ricercatori a tempo determinato è disciplinata dall'art. 4 "Impegno orario e oggetto della prestazione" del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori**

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere l'attività didattica loro attribuita, nel rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti che non possono essere modificati senza preventiva autorizzazione del Presidente del Corso di Studio.

2. Qualora il docente per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali) non possa assolvere i propri compiti, ha l'obbligo di darne tempestiva informazione tramite gli strumenti informatici di comunicazione agli studenti. Ogni variazione dell'orario delle lezioni e ogni impedimento devono essere comunicati al Direttore del Dipartimento, al Presidente della Scuola e al Presidente del Corso di Studio i quali, nell'interesse del regolare svolgimento dell'attività didattica, adottano le misure di rispettiva competenza.

#### **Articolo 6**

##### **Riduzione dell'attività didattica frontale**

1. L'impegno per l'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Pro-Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione e Presidente di Corso di Studio è equiparato a quello dei docenti a tempo definito. Tale equiparazione può essere riconosciuta ai Delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita.

2. In considerazione della gravosità dei tempi per il raggiungimento delle sedi decentrate, ai fini del computo delle ore da dedicare all'attività didattica frontale, le ore di docenza svolte in tali sedi possono essere conteggiate con una maggiorazione del 50%, su richiesta dell'interessato. In questo caso, pertanto, le ore svolte nelle sedi decentrate, solo ed esclusivamente per i suddetti fini, andranno moltiplicate per 1,5.

3. Il Senato Accademico può deliberare, su proposta del Dipartimento di afferenza del professore, ulteriori riduzioni parziali dell'attività di insegnamento in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore.

#### **Articolo 7**

##### **Attività di ricerca**

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare al Consiglio del Dipartimento di afferenza ogni tre anni, ai sensi del DPR 382/80, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio di servizio precedente, volta anche a

rendicontare quanto previsto al successivo art. 9, corredata dalla relativa documentazione. Il Consiglio di Dipartimento dà atto dell'avvenuta presentazione.

2. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca sono definiti dall'ANVUR, fatta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo a valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

## CAPO II

### VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010

#### Articolo 8

##### Autocertificazione dell'attività didattica

1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, al termine di ogni anno accademico e comunque non oltre il successivo 31 dicembre, provvedono alla chiusura dei registri on-line degli insegnamenti e delle attività didattiche.

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

#### Articolo 9

##### Criteri di verifica dei risultati delle attività

1. Per la verifica dei risultati delle attività dei professori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

a) avere svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore annue se a tempo pieno e 250 se a tempo definito di cui almeno 96 ore di didattica frontale per il tempo pieno e almeno 64 ore per il tempo definito, a cui sono equiparati coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore individuato ai sensi del precedente art. 6 comma 1, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio. Per l'accertamento si fa esclusivo riferimento ai dati inseriti nei registri elettronici conservati nel sito di Ateneo;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni, e

b.1. essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per i professori Ordinari; essere in possesso degli indicatori previsti per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai ruoli di professore di prima fascia, per i professori Associati;  
oppure, in alternativa al punto b.1,

b.2 soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di I fascia per i professori ordinari, e possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di seconda fascia per i professori associati;

II. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, ad aspettativa di cui all'art. 13 del DPR 382/1980 e all'art. 7 della legge 240/2010 o giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

d) non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.

2. Per la verifica dei risultati delle attività dei Ricercatori a tempo indeterminato sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

a) aver svolto didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore per il tempo pieno e di 150 per il tempo definito, in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica. Per l'accertamento si fa esclusivo riferimento ai dati inseriti nei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni, e:

b.1. essere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia;

oppure, in alternativa al punto b.1.,

b.2. soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

II. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

III. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

IV. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

V. incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VI. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

VII. partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

VIII. direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

IX. partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, ad aspettativa di cui all'art. 13 del DPR 382/1980 e all'art. 7 della legge 240/2010 o giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di

cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

d) non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.

3. L'attività del ricercatore a tempo determinato è disciplinata dall'art. 15 "Attività dei ricercatori" del Regolamento di Ateneo in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

## **Articolo 10**

### **Verifica dei risultati delle attività**

1. Ogni docente, nel mese di dicembre, presenta una relazione analitica relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9. I Direttori di Dipartimento accertano entro il successivo mese di gennaio, avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, la conformità delle attività svolte nell'anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in sede di programmazione didattica e possono effettuare verifiche volte ad accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi.

2. Il Direttore di Dipartimento propone al Consiglio di Dipartimento la valutazione, effettuata secondo i criteri di cui al precedente art. 9, dell'attività didattica, di ricerca e delle attività istituzionali effettivamente svolte dai professori e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento ed invia al Rettore, entro il mese di febbraio, la relazione contenente l'esito positivo o negativo della valutazione approvata dal Consiglio.

3. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.

4. Il Direttore di Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

## **Articolo 11**

### **Effetti applicativi**

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

## **CAPO III**

### **ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE**

## **Articolo 12**

### **Procedura di valutazione**

1. Ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare, unitamente alla richiesta, la relazione triennale sul complesso dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali, svolte secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

2. La procedura di valutazione si svolge con cadenza semestrale.

3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale.



4. Nella maturazione del triennio non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.

5. La procedura di valutazione è avviata con decreto del Rettore contenente l'elenco degli interessati. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo secondo la seguente cadenza temporale:

- entro il 31 marzo, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- entro il 30 settembre, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 30 giugno dell'anno in corso.

### **Articolo 13**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

1. I soggetti che hanno titolo a partecipare alla procedura di valutazione devono presentare domanda secondo lo schema allegato al decreto del Rettore e nei termini ivi indicati.

2. La domanda deve essere corredata dalla relazione di cui al precedente art. 12, comma 1, sul complesso delle attività svolte nei tre anni precedenti alla data di maturazione del diritto alla classe.

### **Articolo 14**

#### **Commissione di valutazione**

1. La Commissione di valutazione, composta da tre membri scelti tra i professori ordinari e associati e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui almeno un ordinario, non compresi nell'elenco degli aventi diritto nel periodo del mandato, è designata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e resta in carica per un anno, non rinnovabile, decorrente dalla data del decreto di nomina.

2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

3. La Commissione assegna un giudizio positivo o negativo a ciascuno dei candidati e conclude i propri lavori entro 90 giorni dalla data di nomina. I lavori della commissione possono essere prorogati fino ad un massimo di 30 giorni solo per comprovati e giustificati motivi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione.

### **Articolo 15**

#### **Criteri di valutazione**

1. La Commissione, preso atto delle valutazioni annuali effettuate dal Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 2 dell'art 10 del presente regolamento, valuta le istanze pervenute sulla base dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali, svolte nel triennio precedente secondo i seguenti criteri:

a) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, oltre che di altre attività istituzionali svolte;

b) accertamento dell'assolvimento dei compiti didattici affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico, come nel seguito indicato:

b.1. per i professori: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore annue se a tempo definito e 350 se a tempo pieno di cui almeno 64 ore di didattica frontale per il tempo definito, oltre che per coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore individuato ai sensi del precedente art. 6 comma 1, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, membro di

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio, e almeno 96 ore per il tempo pieno;

b.2. per i Ricercatori a tempo indeterminato: attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 per il tempo pieno e di 150 ore per il tempo definito, in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica;

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, ad aspettativa di cui all'art. 13 del DPR 382/1980 e all'art. 7 della legge 240/2010 o giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

d) accertamento della pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente e verifica della qualità della produzione scientifica. Sono considerate pubblicazioni utili quelle a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE. E' sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di attività didattica, per i ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore annue di attività didattica;

e) assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.

2. In caso di congedi, assenze o aspettative, fatta eccezione per quelle che danno luogo a temporanea interruzione della carriera, il periodo triennale soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 18 mesi. Per l'attribuzione della classe triennale i requisiti minimi sono valutati nella misura del 50%.

3. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore che è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, unitamente all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.

4. Gli effetti giuridici dell'attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del triennio, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.

5. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 60 giorni successivi.

6. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è versata al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

7. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010. In tal caso il triennio utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

## **Articolo 16**

### **Norma transitoria**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), del presente regolamento, per i primi tre anni successivi all'emanazione del regolamento stesso la verifica dello svolgimento dell'attività didattica deve risultare dai registri cartacei compilati da ciascun professore e ricercatore, depositati presso la sede di afferenza, tenuto conto che:

a) il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito;

b) per il requisito per l'attività didattica dei ricercatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 240/2010.

2. Limitatamente ai primi tre anni, ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, il Direttore, previa verifica della corrispondenza dell'attività didattica conferita in sede di programmazione con quella effettivamente svolta ed avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, propone al Consiglio di Dipartimento per ciascun professore e ricercatore a tempo indeterminato avente diritto un'unica relazione per il triennio di riferimento, contenente l'esito positivo o negativo della valutazione relativa all'attività didattica e di ricerca, oltre che alle altre attività istituzionali.

3. Limitatamente ai primi tre anni, in relazione all'accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio ovvero, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.

4. La valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

## **Articolo 17**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.